

R E L A Z I O N E

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 251/A IV Legislatura

L'esigenza di assolvere ai sempre più numerosi compiti richiesti ai Gruppi Consiliari, connessa alla necessità di ottenere una sempre maggiore partecipazione, richiede accresciute risorse finanziarie.

Pertanto le somme e i servizi messi a disposizione dei Gruppi Consiliari dalla Legge 18/85, sono diventate del tutto insufficienti alla funzionalità e alle esigenze degli stessi.

Si è ritenuto, quindi, formulare una nuova proposta di Legge volta a incrementare i finanziamenti ai Gruppi, incrementi che, tuttavia, risultano sempre di molto inferiori ai fondi stanziati, sempre per i Gruppi, in altre Regioni.

A tal proposito, vedasi L.R. Piemonte n. 51/86, L.R. Lazio n. 54/86, L.R. Emilia n. 20/86.

(ad iniziativa dell'Ufficio di
Presidenza)

ART. 1

L'art. 2 della L.R. 11 aprile 1985, n. 18 é sostituito dal seguente:

Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari la Regione Puglia assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i seguenti contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio Regionale:

a) una quota di:

- £ 1.350.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
- £ 2.300.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
- £ 3.700.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri.

b) una quota fissa di £ 275.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;

c) per l'aggiornamento culturale:

- £ 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
- £ 800.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
- £ 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri.

I contributi indicati nel precedente comma sono erogati a rate bimestrali anticipate. Il computo dei bimestri si effettua dall'inizio dell'anno finanziario. Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal bimestre immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo é intervenuta.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 24/10/87